

Sent
3/2024

Sent 3/2024
RG. 1842/2022

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - LA SPEZIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di La Spezia

Dr. Laura Campi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.

del Registro Generale avente per oggetto:

promossa

P.S.

DA

[Redacted]

*4634 = Adv. to F. Dogia
contro*

Poste Italiane s.p.a. l.r.p.t. = cf. 9710388

0585 = Adv. [Redacted]

Conclusioni

in atti

Decisione

In data 15/9/22 [Redacted] evoca

navi in giudizio Poste It. Sp. A. = l.r.p.t. =

per ottenere la condanna al paga-

mento in suo favore di € 86 de fl 9

in quanto sostenuta che le condanne a

Adde. rilasciato per la prima volta copia
In forma esecutiva all'Avv.
nell'interesse di
Il Cancelliere

non gli aveva corrisposto l'esatto am-
montare delle sue spettanze, in esito
alla riscossione di Buonoforte =
arie Q = da lui incassato per la minima
somma di € 5735/47, anziché
€ 6'590/1, a causa di errata mo-
dalità di calcolo - da parte della conven-
ta S.P.A. delle ritenute fiscali sugli in-
teressi maturati sul detto stesso
Poste It, costi fiscali, che furono rigetti
della domanda, in quanto i nominis-
tee ad infornate, ritenendo giusto il
pagamento.

Sull'inammissibilità della domanda
attesa formulata dalla convenuta,
quest'ultima sollevò due contestazio-
ni: la prima secondo cui « se il percen-
to contestato è la percentuale delle
ritenute, non lo fa il danno di chi
paga, ma del fisco... »; la seconda in
forza delle quali « questa questione
sulle ritenute fiscali e sulla corre-
zione dell'imposta del debito fisco
non dovrebbe essere decisa in questo
sede... »; la convenuta usò invece

voler dire che nel presente procedimento
l'ip. dovrebbe essere stato il fisco
e non Poste It. e che non era questa la
giurisdizione e/o l'organismo giurisdiz.
di ruolo competente. Il conkaris, la
domanda è ammissibile: sotto il
profilo delle l.p. l'attore ha correttamente
individuato parte contenuta,
non essendo il fisco l'ente cui rivolge
le proprie richieste poiché quest'ultimo si
limita a determinare l'aliquota
della ritenuta, normando le modalità
di calcolo della medesima, di altro
de Poste che si sono, per contro, affidate
ad una prassi; sotto il profilo della giur.
di ruolo/competenza formale, la
contenuta ha sollevato la problema-
tica senza indicare l'organo
competente e, quindi, senza fornire
un'alternativa. In realtà, si ritiene
che la domanda sia stata correttap-
mente coordinata da [redacted]
su entrambi i profili, poiché che è
contestato non è d'applicazione in sé
della ritenuta fiscale sugli interessi

merito del fatto che la favorevole
applicata, ma come la stessa sia stata
collocata da Poste, nell'assunto che gli
interessi debbano essere corrisposti al
tasso della ritenuta fiscale del 12,50%,
anziché al netto della Spese di diffu-
sa che incide sulle determinazioni
alle base imponibile e, quindi, sul
conteggio finale del rendimento netto
prodotto dall'investimento e riscosso
dal risparmiatore. Sul punto si
deve considerare che anche le Poste a con-
cepire l'ammontare della ritenuta
fiscale da versare al fisco e non il fisco
stesso; pertanto, ogni contestazione sul
punto deve essere corredata e rivolta
a Poste SpA e non al fisco, così come ha
proceduto erroneamente l'Altre.
Nel merito, le domande è fondata
ed è accolta.

Secondo la scala gerarchica delle
fonti del diritto, il conflitto creatosi
(in materia di tassazione degli interessi sulle
rel. l. n. D. N. 1994) norma di grado inferiore
all'ente materia di prolecolimento am-

ministeriale) ed il D.P.R. 600/73 (norma
di rango superiore) deve essere visto
con la prevalenza di quest'ultimo sulla
prima che deve essere disapplicata
perché norma subordinata alle superiori
disposizioni legislative confliggenti.
Più precisamente, il D.H. prevede che gli
interessi dell'obbligazione capitalizzati
al netto della ritenuta fiscale; il
D.P.R. 600/73, invece, prevede che essi debbano
essere capitalizzati al lordo delle
stesse, con conseguente tassazione, solo
nel momento di percezione del reddito
da parte del risparmiatore. La
corretta modalità di tassazione
degli interessi maturati sui titoli di
partecipazione si fonda nell'art. 26
D.P.R. 600/73 che prevede l'applicazione
della ritenuta fiscale
in base al principio di cassa. La
capitalizzazione annuale degli in-
teressi al netto della ritenuta fi-
scale, anticipando il momento im-
positivo previsto dalle norme
primarie, deve ritenersi illegittimo,

in quanto normativa gerarchica
mente subordinata. I buoni poste
li non distribuiscono cedole nel
corso della loro durata e gli inter-
si che producono vengono versati dal
riformiatore solo al momento della
sua riscossione, unico momento
in cui gli interessi si ritenute
deve essere applicate. Il capitale viene
annualmente gli interessi al netto
della ritenuta fiscale, significa evi-
dere iniquità fiscalmente il montante
su cui vengono versati, in quanto nel 1974
ed in seguito di Post, che, per l'otten-
imento la ritenuta fiscale all'importo di
1/100 di ogni buona postale, lo versano
materialmente allo Stato solo nel
momento dell'imposta, cioè quando il
riformiatore la riscosse.

Anche le modifiche legislative in
materie "tributarie", succedute nel
tempo, aggiungendo le seguenti
L'art. 31 DPR 601/43 prevede che
i buoni fruitivi fiscali fossero esen-
ti da imposte; con D.L. 556/86 (L.

459/86) è stato introdotto l'obbligo di
arrogiare gli interessi maturati e
corrisposti ai fornitori ad una
ritenuta sostitutiva del 2/50%; con la Lg
239/96 conservata l'aliquota 12,50%,
tale ritenuta è stata concessa in im-
posta sostitutiva da applicarsi a tutti gli
interessi e proventi maturati da obbli-
gazioni e redditi simili (tra cui i
redditi fiscali) percepiti dai titolari
di tali forme di risparmio.
La legge fiscale, con l'uso dei partici-
pi passati (casi oposti - percepiti),
intende che la tassazione fiscale
risponda, al principio di cassa, ovvero
al momento in cui il debito con-
corre con quelli in cui il reddito
viene « corrisposto / percepito » dal
sottoscrittore dei titoli, ovvero con il mo-
mento in cui effettivamente il reddito fi-
sco è reso disponibile. Gli interessi vanno,
quindi, correttamente capitalizzati al
lordo della ritenuta fiscale e non al
netto, poiché effettivamente una tassa
viene anticipata e quindi si fa

il momento l'imposta non era una imposta
anteriore ma addebi-torata da parte dell'
risparmiatore sia al pagamento conde-
bile attraverso la capitalizzazione
degli interessi che legge, sempre e non
precedente, ma l'applicazione dell'imposta.
Non assume, quindi, alcun rilievo l'asser-
sione del contribuente secondo cui, ex
art. 7 D.M. 94, gli interessi dei titoli
della serie "Q" - "R" - "S" emessi
fino al 31.12.96 (fra cui è compreso
quello dell'ottobre) sono continuati
a pagare i primi vent'anni di vita del
titolo, ad essere capitalizzati annual-
mente al netto della ritenuta fiscale,
avvicinandosi come le cedole
segue prassi contabile, non suffragate
da alcun supporto normativo. In-
fatti, il decreto ministeriale, rappre-
senta fonte subordinata alle dispo-
sizioni legislative richiamate, che
disapplicarsi o di difforme da queste
ultime, in favore dell'indebito an-
ticipo del momento l'imposta non
trova giusta fissazione in prassi eventuali.

Lo è, altresì, confermato dal prospetto
di calcolo riportato a tergo del buono
in esame e nella tabella allegata
al D.M. 13.6.86 in quale mostra le
correzioni del metodo di capitaliz-
zazione degli interessi al lordo della
ritenuta fiscale, smentendo l'atten-
dibilità di criteri di computo al netto
di cui al suddetto D.M. 23.6.97.

Nello specifico, la ritenuta fiscale rap-
presenta lo strumento attraverso cui il
risparmiatore onora le proprie doveri
di contribuente (art. 53 Costituzione);
il debito nelle imposte è di tipo per-
sonale ed infungibile ed in essen-
za di un fondamento normativo
di supporto non giustifica l'applica-
zione di un principio diverso da quel-
lo di cassa e di sostanziale del prin-
cipio della progressività. Consuetudine
Tribunale di Perugia 24/4/93, ci-
tata da parte connessa la quale ri-
chiama norme che riguardano
il rapporto tra risparmiatore e Poste,
ma tra le stesse e l'Erario, sta-

Volendo che Parte II. debba essere
allo Stato l'ammontare delle ri-
tenute anche prima del versamento
degli interessi, senza, però, che ciò im-
pochi l'operatività di esse capi-
talizzazione degli interessi al netto,
anzi che al lordo della ritenuta.

Memoria è sostenibile quanto al
firmato in sentenza, citata dallo con-
venuto, C. Appello Torino 4/3/23,
secondo cui, siccome il D. 11/23/6/97
è attuazione dell'art. 1730 P.R.

156/73, essendo quest'ultimo nor-
ma primaria mediate del decreto
ministeriale (nuovo secondario),
legittimamente la capitalizzazione de-
gli interessi al netto delle ritenute fi-
scole, in linea con le disposizioni
da Parte II. realtà, l'art. 1730-156/73;
si limita a permettere variazioni
del saggio d'interesse, ma non
anche della normativa tributaria
disciplinata da norme di rango
superiore, ovvero primarie. Tale
articolo, pur affidando a Parte II

forse di determinare le variazioni
dei soggetti in essere, non affido loro
quello di intervenire nella tassazione
del reddito prodotto dall'investi-
mento, ritoccando la modalità di
capitale e di rendimento.
Il fatto che il D.M. 23.6.97 sia pro-
venuto dall'art. 143 DPR 156/96,
che non è affatto emendamento del
D.Lgs 239/96 è dimostrato dal
fatto che in esso manca la menzione
della proposta del Consiglio Ammi-
nistrazione di Poste (come invece ri-
sulta nel D.M. 5.11.98); menzione
genericamente l'emergenza di adeguare
la remunerazione del risparmio postale
alla modificazione dei tassi di
interesse nella stessa, si limita a
prendere atto dell'esistenza delle
e pressioni menzionati di capitale e
zione degli interessi al netto delle
ritenute fiscali.

Il mio richiamo presente nell'art. 2
D.Lgs 239/96 al dicastero ministe-
riale quale strumento per attuare e

le modalità applicative della dispo-
sizione non può essere sufficiente
a delimitare la forza del decreto
legislativo quale fonte di regolari-
meria nelle parti in cui, riferendosi
alle ritenute fiscali, parla di
"interessi percepiti". La tesi allora
non può essere smentita nemmeno
dal richiamo al D.M. 23.12.98
n° 511 il quale, per contro, all'art. 2
specifica che l'imposta sostitutiva è appli-
cata sulle somme contenute all'atto del
pagamento degli interessi, premi ed
altri frutti.

Per l'iter a carico del recorrente li-
quidate in dispartito
P.Q.R.

Il G.d.P. = definitivamente pronunciando
= accoglie la domanda di [redacted]
[redacted] e condanna Poste Italiane SpA = l.r.
p.t. = al pagamento in suo favore
della somma residua di € 864/19,
con come da conclusione tecnica prodotta
dell'atto, oltre i t. e c. m.

Condanna Poste It. SpA = l.r. p.t. a €

pagamento spese lit. liquidato in
€ 500/00 oltre € 300 spese vive
oltre I.A.C.P.A. S. G. al 15% -
SP 29.12.28

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE (CANTONE)
DEPOSITATO IN L.
- 9 GEN. 2024



